



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA**

Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:

**Dott. Gianmichele Marcelli**

**Presidente**

**Dott. Pier Giorgio Palestini**

**Consigliere relatore**

**Dott. Cesare Marziali**

**Consigliere**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1049/2019RG vertente

tra

**EDILCOOP PRISMA SOCIETÀ COOPERATIVA**, c.f. e p.iva: 01452350448, con sede in Porto San Giorgio (FM) alla via Medi n. 21/E , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore di Edilcoop Prisma Società Cooperativa, Giancarlo Fermani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Meri Cossignani e Camilla Cimarelli;

*-parte appellante*

e

**PAOLO CIARROCCHI** (CRR PLA 51M20 G920K), nato a Porto San Giorgio, il 20.8.1951 e residente in Casalcontrada (CH), via Coppelli, n. 97, rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Perrone, del foro di Fermo, PEC: avv.diegoperrone@legalmail.it, fax. 0734/992020, presso il cui studio, in Porto Sant'Elpidio, alla via Maddalena, n. 2, ha eletto domicilio;

*-parte appellata*

Conclusioni delle parti: come in atti.

**Fatto e diritto**

1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge





n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015. Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel lodo impugnato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.

2. Con il primo motivo l'impugnante deduce la violazione del contraddittorio lamentando l'omessa indicazione alle parti della questione, rilevata d'ufficio, sulla quale si è fondata la decisione e denunciando la violazione dell'art. 101 c.p.c., comma 2.

3. Il Collegio richiama l'insegnamento di Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n.24008 secondo cui:  
*“La nullità del lodo per violazione di norme processuali, ai sensi dell'articolo 829, n. 7, del codice di procedura civile, è configurabile soltanto alla duplice condizione che non siano state rispettate le forme di cui sia stata prevista l'osservanza, e che le stesse forme siano prescritte a pena di nullità. Ove, invece, le parti non abbiano predeterminato le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'articolo 101 del codice di procedura civile, il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse”.*

4. Va poi rilevato che sensi dell'art. 101 c.p.c., comma 2, il giudice *“Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.*

La norma sancisce il dovere di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", principio già enucleabile dall'art. 183 c.p.c., che al comma 3 (oggi quarto, in virtù di quanto disposto dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2,





comma 3, lett. c-ter, convertito con L. n. 263 del 2005) fa carico al giudice di indicare, alle parti, "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione".

Sul punto la Cassazione è costante nel ritenere che:

*"l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fonda la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato" ( Cass. n. 11308/2020).*

5.L'appellante lamenta che l'Arbitro : (a) avrebbe rilevato di ufficio, senza previa indicazione alle parti, la questione della natura del credito del socio deceduto : se attinente all'attività sociale (obblighi di conferimento e contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione) o se attinente alla peculiarità dello scopo perseguito ( crediti per anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via), (b) non abbia consentito il formarsi del corretto contraddittorio omettendo di indicare la questione rilevata d'ufficio alle parti con ciò impedendo alla parte odierna impugnante di dedurre sulla questione della natura del credito.

6.L'assunto non è condiviso dal Collegio.

L'accertamento della natura del credito compiuta dall'Arbitro ha ad oggetto la qualificazione giuridica di un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione sicché spetta all'attore allegarla e provarla salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto.

La natura del credito era dunque rilevabile d'ufficio dal giudice siccome risultante dagli atti di causa.

7.La Cassazione ha precisato che :

- *"(...)l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito all'art. 101 c.p.c., comma 2, non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del*





*materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese” (Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11724; conf. Cass., 19 maggio 2016, n. 10353; Cass., 8 giugno 2018, n. 15037; Cass., 12 settembre 2019, n. 22778);*

- *“La denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non va vista in funzione autoreferenziale di tutela dell'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce, solo, l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte per effetto della violazione denunciata. In particolare, la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non è in sé nulla, in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato. Qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini. Alla stregua di detti principi l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fonda la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cosiddetta della terza via o a sorpresa) per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato” Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n.24002.*

8.Nel presente giudizio la qualificazione della natura dei crediti rivendicati era ed è questione di puro diritto che esclude l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio ex art. 101 c.p.c., comma 2.

Pertanto la parte, in sede di impugnazione, ha proposto solo una diversa valutazione della qualificazione giuridica e del materiale probatorio, svolgendo argomentazioni difensive/mere difese a supporto della propria ricostruzione senza proporre prove dal contenuto diverso rispetto a quelle

Firmato Da: PALESTINI PIER GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58021131ad4e191daccdee7597160a34 - Firmato Da: CIASCHINI ANNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 67703ea4197e2c20a1  
Firmato Da: MARCELLI GIANMICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b23fcdcfb725b92084cb127f4b22fb8





già chieste dalle parti (a parte una inammissibile richiesta di Ctu di carattere esplorativo) e senza allegare nuove circostanze di fatto.

Deve pertanto escludersi che si sia consumata la nullità invocata dall'impugnante.

Il motivo di impugnazione è respinto.

9.Va di seguito affrontata la questione di diritto posta dall'impugnante sulla qualificazione e sull'accertamento della natura del credito vantato dalla Cooperativa.

La soluzione di tale questione deve conformarsi alle indicazioni giurisprudenziali di seguito richiamate:

- Cass 9393/2004: *"(...) in base ai principi ripetutamente affermati da questa Corte, nelle cooperative edilizie, aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, i rapporti tra questi ultimi e la società sono di due specie: da un lato quelli attinenti all'attività sociale, comportanti l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dall'altro i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via. E mentre le contribuzioni del primo tipo rientrano fra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 c.c., e si ricollegano ad un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio (e, cioè, fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di recesso o esclusione del socio), non vi rientrano invece quelle del secondo tipo perché non strettamente inerenti al rapporto sociale e destinate a gravare, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che le ha fatte, sul socio che gli subentra e che acquista, in questo modo, l'aspettativa all'assegnazione dell'alloggio (cfr., tra le altre, Cass. 7 dicembre 2000, n. 15550; 29 marzo 1994, n. 3079). Ne consegue che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento e in conseguenza dell'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (così Cass. 6 dicembre 2000, n. 15489) sempre che, ovviamente, la proprietà*





*dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto.(...) nell'ambito della cooperativa edilizia il rapporto societario non comporta automaticamente che ogni versamento effettuato dal socio debba essere imputato a titolo di conferimento sociale sì da assumere rilevanza, con riguardo alla domanda di restituzione, unicamente sotto il profilo e nei limiti della quota sociale, ben potendosi concepire, come si è precisato, anticipazioni e versamenti inerenti non all'obbligo sociale di contribuzione nelle spese comuni di organizzazione e di amministrazione della cooperativa, ma direttamente riconducibili all'acquisto ed all'assegnazione dell'alloggio e configurantisi, come tali, quali voci di credito nei confronti della cooperativa che prescindono dalla disciplina giuridica relativa alla quota sociale.”*

- Cass. n. 23215/2016: *“Il principio giuridico da applicare è proprio quello richiamato dalla ricorrente incidentale, secondo cui in tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma; da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio (così da ultimo, Cass. n. 13641/13, nonché Cass. n. 16304/09, 9393/04, n. 15550/00). Il medesimo principio è stato affermato anche nel precedente di cui a Cass. n. 2612/2007 impropriamente richiamato in ricorso a sostegno della tesi della Cooperativa. La sentenza da ultimo citata dà rilevanza alla distinzione che va fatta, in concreto, in sede di determinazione del valore della quota spettante al socio receduto, nella lettura del bilancio d'esercizio, tra i valori contabili riguardanti il socio in quanto tale e quelli interessanti il socio in quanto assegnatario dell'alloggio. Trattasi di distinzione fondamentale poichè, per le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento od in conseguenza dell'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, egli riveste la posizione di creditore verso la cooperativa, che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione di tutte le somme anticipate a quel titolo (sempre che la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo*





*scopo sociale non sia stato raggiunto). Invece, il valore a cui liquidare la quota del socio uscente è ancorato dall'art. 2529 c.c. (nel testo - applicabile nel caso di specie, in cui trattasi di scioglimento verificatosi nel 1991 -anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2006, n. 6) ai valori di bilancio così come approvato in assemblea dai soci e poi depositato presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2423 c.c. (cfr. Cass. n. 17558/06)”.*

10.L'Arbitro ha correttamente inteso ed applicato detti principi laddove, al di là della terminologia utilizzata :

(a) ha operato una netta distinzione tra il rapporto sociale di carattere associativo e quello di scambio di natura sinallagmatica;

(b) ha ritenuto che solo nel primo caso esso avrebbe fondato la legittimazione attiva della Cooperativa a chiedere e dell'erede del socio a dare.

La lettura del lodo sul punto è assolutamente univoca nell'allinearsi ai principi enunciati dalla Cassazione:

*“Ne consegue orbene come tema rilevante, anzi dirimente, ai fini della decisione, risulti essere l'esatta individuazione della natura dei crediti di cui la ricorrente Edilcoop pretende il pagamento dal convenuto Ciarrocchi Paolo, quale erede del socio Ciarrocchi Luciano.*

*Vale a dire se tali regioni creditorie riguardino e/o siano attinenti al cd. “rapporto sociale” e siano perciò da qualificare come “conferimenti”, ovvero se siano invece da ricondurre nell'ambito del cd “rapporto mutualistico” della Società Cooperativa, e siano pertanto da qualificarsi come contribuzioni finalizzate esclusivamente alla realizzazione del peculiare scopo perseguito dalla cooperativa de qua.*

*Infatti, secondo consolidata giurisprudenza sia di legittimità che di merito, nelle Cooperative Edilizie (come appunto la Edilcoop), aventi cioè come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, i rapporti tra questi ultimi e la società sono di due specie.*

*Da un lato, quelli attinenti al “rapporto sociale”, cioè comportanti l'obbligo dei conferimenti di capitale e del pagamento della tassa di ammissione, dall'altro, i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi ai fini dell'acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via.*





*E mentre le contribuzioni del primo tipo rientrano fra i debiti di conferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2536 cod. civ., e si ricollegano ad un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio, fra di essi non rientrano invece le contribuzioni del secondo tipo, perché non strettamente inerenti al rapporto sociale e destinate a gravare, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che le fatte (per recesso, esclusione o morte), sul socio che gli subentra e che acquista, in questo modo, l'aspettativa all'assegnazione dell'alloggio.*

*Il socio uscente ed i suoi eredi, quindi, entro l'anno successivo allo scioglimento del rapporto sociale risponderanno esclusivamente per i conferimenti non eseguiti relativi al capitale sociale o alla tassa di ammissione, restando invece assolutamente indifferenti i deliberati sociali inerenti alle spese e/o alle anticipazioni in conto costruzione.*

*Tali deliberati, infatti, perdono la loro cogenza obbligatoria nel momento in cui si estingue il rapporto sociale da cui hanno tratto prima origine.*

*Diversamente accade nell'ipotesi di deliberare che dispongano la copertura di perdite a bilancio, posto che in tal caso la relativa statuizione assembleare vincola sia i soci esclusi o receduti, sia gli eredi del socio defunto.*

*È chiaro però che le perdite di bilancio in questione devono incidere sul rapporto sociale e non su quello mutualistico, posto che in tale ultimo caso le perdite sarebbero direttamente connesse e riconducibili all'alloggio sociale quale oggetto dello "scambio mutualistico".*

*Nessun obbligo, pertanto, può essere imposto al socio escluso o receduto ovvero agli eredi del socio deceduto, in forza dello "scambio mutualistico" cui sono rimasti estranei in ragione dello scioglimento del rapporto sociale.*

*Come già detto, i "distinguo" ed i conseguenti principi sopra esposti sono avvalorati da un insegnamento giurisprudenziale - che non trova smentita - secondo il quale, appunto: "nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, i rapporti tra questi ultimi e la società sono di due specie: da un lato quelli attinenti all'attività sociale, comportanti l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dall'altro i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via. Ed è altrettanto certo che, mentre le contribuzioni del primo tipo rientrano fra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 cod. civ., e si ricollegano ad un obbligo che*





*permane fino a quando persiste la qualità di socio (e, cioè, fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di recesso o esclusione del socio), non vi rientrano invece quelle del secondo tipo, perché non strettamente inerenti al rapporto sociale e destinate a gravare, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che le ha fatte, sul socio che gli subentra e che acquista, in questo modo, l'aspettativa all'assegnazione dell'alloggio, con la conseguenza che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso quest'ultima, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che, ovviamente, la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto), non sottoposto - salva la possibilità di una diversa regolamentazione pattizia - alla disciplina legislativa relativa alla quota sociale” (cfr., tra le altre, Cass. 18 maggio 2004, n. 9393, Cass. 29 marzo 1994, n. 3079).*

*Le pronunce sopra citate fanno riferimento all'art. 2530 c.c. vecchio testo, che disciplinava al pari del vigente art. 2536 cod. civ., i predetti conferimenti”.*

11. Le censure dell'impugnante sul valore del termine “rapporto mutualistico” appaiono di mero carattere terminologico perché l'Arbitro ha ben chiarito la distinzione :

(a) delle situazioni giuridiche attinenti al “rapporto sociale” che attengono agli obblighi di conferimento di capitale, di pagamento della tassa di ammissione, di pagamento delle spese comuni di organizzazione e di amministrazione , (b) dalla situazioni giuridiche connesse con i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito comportanti anticipazioni ed esborsi ai fini dell'acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e simili.

Non può invece accogliersi l'interpretazione estensiva che l'impugnante tende a offrire del rapporto associativo in esso comprendendo non solo gli obblighi per l'ordinaria attività di organizzazione ed amministrazione della Cooperativa ma anche quelli attinenti al conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa come tipicamente gli interessi sul mutuo erroneamente rivendicati dall'impugnante.

Non sussiste dunque il denunziato errore di diritto perché l'Arbitro ha correttamente richiamato ed applicato i principi enunciati dalla Cassazione ed ha poi correttamente ritenuto che fosse onere della Cooperativa dimostrare la natura del credito.





12. Qui deve arrestarsi l'esame del motivo di impugnazione per violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia.

Ogni altra censura dell'impugnante costituisce inammissibile censura nel merito della decisione arbitrale in punto di accertamento in fatto e qualificazione della natura del credito senza che nella motivazione impugnata possa rinvenirsi alcuna violazione delle regole di diritto o contraddittorietà tale da determinare l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Peraltro la contraddittorietà, o carenza, o erroneità della motivazione non sono deducibili sotto il dedotto profilo della nullità per violazione di regole di diritto, perché la decisione arbitrale consta di un'indagine di fatto circa l'oggetto della controversia devoluta agli arbitri, che risulta censurabile, ex art. 829 c.p.c., solo in termini di controllo di legittimità attraverso la specificazione dei canoni in concreto violati nonché il punto ed il modo in cui gli arbitri si siano discostati degli stessi non essendo sufficiente, invece, una semplice critica alla decisione sfavorevole formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione dei fatti controversi.

13. In definitiva l'impugnativa va respinta.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo per le sole fasi di studio e introduttiva non avendo la parte impugnata depositato scritti difensivi ex art. 190 cpc.

In ragione dell'esito del giudizio occorre dare atto, ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza delle condizioni di esistenza dell'obbligo di versamento, a carico della parte soccombente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione disattesa, trattandosi di giudizio iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 (Cass.n. 11331/14; Cass. n.3774/14; Cass.n.5955/14 )

## LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

PQM

*definitivamente pronunciando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:*

***1-respinge l'impugnazione;***





*2-condanna la parte impugnante al pagamento, in favore della parte impugnata, delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 4600,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge ;*

*3-dichiara la sussistenza delle condizioni per l'obbligo di versamento, a carico della parte soccombente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione disattesa.*

*Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 23 settembre 2022.*

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Gianmichele Marcelli**

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

**Dr. Pier Giorgio Palestini**

Arbitrato in Italia

